

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2001, n. 951.

Legge regionale n. 42/1997. Albo degli istituti culturali di «interesse regionale» per il triennio 2002-2004 Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1072.

Approvazione dello schema del «Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Regione Ecclesiastica Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici».

Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1075.

Comune di Amatrice. Variante al vigente P.R.G. relativa a «norme tecniche integrative al P.R.G. in merito alle tettoie aperte». Approvazione Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1125.

Comune di Esperia (FR). Variante al P.R.G. per la realizzazione di un parcheggio in località «Morrone». Legge regionale n. 79/1978, legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, artt. 5 e 6. (Delibera consiliare n. 14 dell'8 giugno 1999). Approvazione . Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1246.

Costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10, art. 229.

Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2001, n. 1359.

Modifica composizione della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa del C.C.N.L. 1998/2001 del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali Pag. 24

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO. 2001

=====

03 AGO. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:

- AUGELLO -

DELIBERAZIONE N°

1246

OGGETTO: costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili istituito ai sensi dell'art.14 della legge 12.03.99, n.68, con legge Regionale del 10.05.2001. n.10. art.229.



OGGETTO: costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 12.03.99, n. 68, con L.R. del 10.05.2001, n.10, art.229.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore

alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art.14 della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con cui si dispone che le Regioni istituiscano un Fondo Regionale per l'occupazione delle persone disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della P.S. n.91 del 13 gennaio 2000, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili;

VISTO l'art.8 del D.M. summenzionato, con cui si stabiliscono le modalità di versamento alle Regioni delle quote loro spettanti a seguito della ripartizione del Fondo Nazionale;

VISTA la Deliberazione Consiliare del 29 febbraio 2000, n.665, di approvazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 10 maggio 2001, recante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001;

VISTO l'art. 229 della predetta Legge Regionale, istitutivo del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili e del relativo Comitato di gestione quale organo amministrativo del Fondo medesimo, ai sensi dell.'art.14, comma 2, della legge 68/99;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2261 del 14 novembre 2000,avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art.13 della legge 68/99;

VISTA la nota dirigenziale n. 631/ M6, del 20 aprile 2001, della D.G. Impiego -- Div.III^ - del Ministero del Lavoro e della P.S., contenente chiarimenti circa i criteri di rappresentanza delle associazioni dei disabili in seno agli organismi previsti dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 469/97, applicabili in via analogica anche agli altri organi di rappresentanza;

CONSIDERATO che il summenzionato art. 229 della Legge Regionale n. 10/01 rinvia ad un provvedimento di Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare, la regolamentazione della composizione, della durata e delle modalità di funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo Regionale per il lavoro delle persone disabili, nonché del procedimento di nomina dei componenti del Comitato, in modo che sia comunque assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili;

RITENUTO di dover provvedere, entro il termine previsto dal su richiamato art. 229 della Legge Regionale 10/01, alla emanazione delle relative disposizioni regolamentari;


VISTO l'art.16, comma 4, della Legge Regionale 25 luglio 1996, n.27, concernente i compensi di natura economica da riconoscere ai componenti di Consulte, Comitati ed altri organismi collegiali;

VISTA la legge 127/97;

SENTITA la competente Commissione consiliare;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA:



1 - Per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto del principio di rappresentanza paritetica delle associazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle persone disabili, è costituito il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Comitato, che si compone dei seguenti membri:

- a) Assessore Regionale competente in materia di Scuola, Formazione e Politiche Attive per il Lavoro o un suo delegato; *e Assessorato per le Politiche della Famiglia e degli enti o suoi*
- b) cinque rappresentanti titolari e cinque supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) cinque rappresentanti titolari e cinque supplenti, designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, di cui uno in rappresentanza del settore della cooperazione sociale;
- d) cinque rappresentanti titolari e cinque supplenti, designati dalle associazioni di rappresentanza delle categorie di persone disabili individuate ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 12 marzo 1999, n.68.
- e) un rappresentante delle Province, designato dal Comitato Istituzionale.

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo il Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Politiche del Lavoro e il Direttore dell'Agenzia Lazio Lavoro o loro delegati;

2 - Il Comitato, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, agli indirizzi politici stabiliti dalla Giunta Regionale, alle azioni e agli obiettivi individuati nel Programma Operativo Regionale, predispone il Programma Regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi, in base al quale determina le modalità di utilizzazione del Fondo e le destinazioni delle relative risorse finanziarie, avuto riguardo a quanto stabilito dal quarto comma, lett. a), b) e c), della legge 68 del 1999, ad eccezione delle somme finalizzate al finanziamento delle agevolazioni previste dall'art.13 della legge medesima, per le quali il Comitato può, comunque, proporre alla Giunta Regionale una diversa durata dei benefici e diversi criteri di assegnazione delle risorse alle Province, anche in ragione delle esigenze rappresentate dalle stesse;

3 - La valutazione del grado di rappresentatività deve essere effettuata nell'ambito di ogni singola categoria, con esclusivo riferimento al territorio regionale;

4 - I componenti del Comitato sono nominati su proposta dei rispettivi organismi di appartenenza, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

5 - Il Comitato dura in carica 36 mesi a far data dal momento dell'insediamento. Si scioglie per sopravvenienza del termine di scadenza o per scioglimento del Consiglio Regionale ed esercita le proprie funzioni per l'eventuale periodo di prorogatio secondo le vigenti disposizioni in materia;

6 – Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti;

7 – Ai componenti del Comitato compete il trattamento economico previsto dall'art.16, 4° comma, della Legge Regionale 27 luglio 96, n. 27, concernente disposizioni per la nomina e designazioni di competenza della Giunta Regionale e successive modificazioni;

8 – La funzione di segreteria amministrativa e tecnica del Comitato è svolta dalla struttura competente in materia di politiche attive per l'impiego del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

9 – L'attività del Comitato e le ulteriori norme di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal medesimo organo collegiale, nel rispetto delle presenti disposizioni;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



6 3 SET. 2001